

Consiglio di Stato 11/02/1997 n. 121
legge 109/94 Articoli 20 - Codici 20.1, 20.2.3

Nei procedimenti concorsuali relativi a gara pubblica la segretezza delle offerte deve essere sempre rigorosamente salvaguardata a fini di tutela e presidio della effettività della concorrenza tra i partecipanti, in quanto detta segretezza - nella fase della presentazione delle offerte - costituisce una garanzia ineludibile della par condicio dei medesimi partecipanti la quale viene naturalmente meno nelle fasi successive, quando l'avvenuta apertura dei plichi comporta inevitabilmente la pubblicità di tutte le proposte avanzate dalle varie ditte interessate. In tema di procedimenti concorsuali relativi a gara pubblica le esigenze di segretezza non possono più riscontrarsi nel momento in cui la Commissione incaricata debba procedere alle operazioni di gara implicanti specificamente una valutazione comparativa delle offerte, atteso che in quel momento viene ad assumere preminente rilievo il fine di assicurare la scelta del progetto che si dimostri più valido, per le esigenze della Pubblica amministrazione, tra tutte quelle presentate dai partecipanti. In tema di procedimenti concorsuali relativi a gara pubblica il principio di imparzialità viene istituzionalmente salvaguardato, in quanto possibile, dalla predeterminazione delle modalità di valutazione delle singole offerte, attraverso la fissazione di criteri di massima che deve in ogni caso precedere la fase di svolgimento della gara, nella quale si prende concreta conoscenza degli elementi delle singole offerte e della relativa paternità. In tema di procedimenti concorsuali relativi a gara pubblica non è necessario che l'esame delle singole offerte avvenga in maniera progressiva, in stretta correlazione temporale con l'apertura delle relative buste e senza possibilità di una preventiva generale disamina di tutte le offerte, posto che il previo esame di tutte le offerte potrebbe risultare in concreto maggiormente rispondente all'interesse pubblico di assicurare una migliore relazione finale, in quanto la valutazione comparativa richiesta alla Commissione può effettuarsi in maniera ottimale, avendo presente l'intero arco delle offerte pervenute, piuttosto che le sole offerte di volta in volta già esaminate. In tema di procedimenti di gara pubblica il punteggio deve essere di volta in volta assegnato con riferimento a ciascuna offerta singolarmente considerata. L'art. 3 primo comma L. 7 agosto 1990 n. 241, nel prescrivere l'obbligo di motivazione per ogni atto amministrativo (la cui osservanza in termini di adeguatezza si ricollega alle risultanze istruttorie) fa riferimento alle sole attività amministrative di carattere propriamente provvedimentale e non a quelle di giudizio conseguenti a valutazioni tecniche come ad esempio in tema di gare pubbliche. Con riferimento alle procedure di aggiudicazione dei contratti mediante appalto concorso, le valutazioni in ordine alla adeguatezza dei progetti esaminati, sotto i profili tecnici ed economici, espressi con punteggi corrispondenti ai parametri precostituiti nei criteri generali, non richiedono l'esposizione di ulteriori elementi giustificativi delle scelte operate, oltre alla indicazione dei punteggi analitici attribuiti nei singoli casi.